

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2015)

- Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Individuazione degli impianti sportivi
- Art. 4 - Forme di gestione
- Art. 5 - Affidamento in concessione per la gestione degli Impianti sportivi
- Art. 6 - Criteri di valutazione dei progetti
- Art. 7 - Oneri di gestione
- Art. 8 - Norme generali sulla vigilanza
- Art. 9 - Accesso agli impianti
- Art. 10 - Sospensione delle concessioni
- Art. 11 - Orari e tariffe
- Art. 12 - Pubblicità commerciale
- Art. 13 - Agibilità degli impianti – Manutenzione straordinaria – Controlli
- Art. 14 - Gestione diretta
- Art. 15 - Impianti sportivi scolastici e minori
- Art. 16 - Responsabilità
- Art. 17 - Revoca assegnazione e accesso agli impianti
- Art. 18 - Utilizzo degli impianti per attività a carattere straordinario e/o extra-sportivo
- Art. 19 - Contributi per la promozione dello sport
- Art. 20 - Norme di corretto utilizzo degli impianti
- Art. 21 - Norme finali e di rinvio

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

1. Il Comune di Asciano con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, con particolare riferimento alla Legge Regione Toscana n. 6 del 03/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Finalità

1. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e perseguendo obiettivi finalizzati all'etica sportiva, affinché il cittadino si distingua per lealtà, correttezza, impegno sociale e pertanto vengano esaltate le qualità morali presenti nell'ambito sportivo.
2. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei suddetti principi. Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico. L'uso pubblico degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a valorizzare il sistema di risorse rinvenibili sul territorio ai fini della promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa ed educativa.
3. L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconosce che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 131/2003 di attuazione dell'art. 118, comma 3 della Costituzione.

Art. 3 - Individuazione degli impianti sportivi

1. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:
 - A. impianti sportivi di rilievo comunale;
 - B. impianti sportivi scolastici;
 - C. impianti sportivi minori;
2. Sono impianti sportivi di rilievo comunale con i relativi impianti e spogliatoi:
 - lo Stadio comunale di Via Grandi ad Asciano;
 - lo Stadio comunale Marconi di Via Fiume ad Asciano.
 - il Palasport di Via Grandi ad Asciano;
 - la Palestra della scuola dell'Infanzia e primaria di Via S. Francesco ad Asciano;
 - la Palestra della scuola dell'infanzia e primaria di Viale Toscana ad Arbia.
4. Sono Impianti sportivi minori con relativi impianti e spogliatoi, ove esistenti:
 - il Campo da Calcetto di Via Grandi ad Asciano;
 - il Campo da Tennis di Via Grandi ad Asciano;
 - il Bocciodromo di Via Amendola ad Asciano;

- il Bocciodromo di Viale Toscana ad Arbia;
 - il Campo da calcio di Via della Stazione a Castelnuovo Scalo;
 - la Pista di pattinaggio di Via S. Francesco ad Asciano;
 - il Campino polivalente e pista di pattinaggio di Viale Toscana ad Arbia;
 - il Campino da tennis e polivalente di Via Amendola ad Asciano;
 - il Campo da calcio di Via Amendola ad Asciano.
5. Gli impianti sportivi di rilievo comunale sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino esistenti nel territorio, ai più alti livelli agonistici espressi in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni.
 6. Le palestre scolastiche ed il palasport destinati all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle ore rimaste libere devono essere utilizzate per l'attività sportiva della collettività con preferenza per società e associazioni aventi sede nel comune o in comune limitrofo ai sensi dell'art. 90, comma 26, della Legge n.289/2002.
 7. Gli impianti sportivi minori si intendono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative.

Art. 4 - Forme di gestione

1. Le strutture di cui al precedente art. 3 possono essere gestite in uno dei modi seguenti secondo la programmazione disposta dalla Giunta Comunale:
 - a) mediante concessione in gestione pluriennale previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento;
 - b) direttamente dal Comune secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.
2. E' data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata purché nel rispetto delle finalità di non perseguire scopi di lucro diretto e indiretto. Rimane ferma la titolarità della gestione in capo alle associazioni o società sportive concessionarie fino alla scadenza della rispettiva concessione.

Art. 5 - Affidamento in concessione per la gestione degli impianti sportivi

1. Quando per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione è affidata a terzi, essa potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti.
2. All'affidamento della gestione si procederà secondo le procedure selettive previste dalla vigente normativa e in particolare di quanto indicato dalla Legge Regionale n. 6/2005. La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva (art. 2 L.R.T. 6/2005).
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 devono essere enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, con priorità per soggetti aventi comprovato radicamento all'interno del Comune.
4. In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione rivolte ai soggetti di cui al comma precedente, l'affidamento potrà avvenire direttamente a trattativa privata, rivolgendosi anche a soggetti diversi a quelli di cui al presente articolo e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, comma 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del presente regolamento.
5. La scelta del concessionario si effettua tramite una procedura negoziata, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, previa pubblicazione di bando.
6. Il bando deve contenere:
 - a) indicazione dell'impianto sportivo da gestire;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, non ché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) requisiti, modalità e condizioni della prestazione;
 - d) il valore economico della gestione e le modalità di pagamento, con indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione e delle tariffe di utilizzo;

- e) durata dell'affidamento della gestione;
 - f) i criteri di valutazione di cui all'art. 3 della L.R.T. n.6/2005 ed all'art. 6 del presente Regolamento ed il valore attribuito ad ognuno di essi;
 - g) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dallo schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
7. La selezione sarà effettuata sulla base della presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione (art. 3 comma 1 lett. f L.R.T. 6/2005).
 8. Il soggetto affidatario dovrà stipulare una convenzione e dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
 9. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria. Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso gratuito agli impianti sportivi, agli istituti scolastici con sede nel Comune di Asciano, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica. Il gestore sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
 10. Al gestore spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di affidamento;
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali accessori di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
 11. Il Gestore è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.
 12. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita relativa alla gestione affidata.

Art. 6 - Criteri di valutazione dei progetti

1. I progetti presentati ai fini della procedura di affidamento di cui all'articolo precedente saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
 - esperienza nel settore specifico cui l'impianto sportivo è destinato;
 - radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, quali ad esempio il numero degli iscritti e dei praticanti l'attività sportiva residenti nel Comune di Asciano nell'ultima stagione sportiva, la sede sociale collocata all'interno del territorio del Comune, la data di costituzione della società, associazione o federazione, l'iscrizione alla Consulta delle associazioni del Comune di Asciano;
 - affidabilità economica;
 - qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
 - eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
 - valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo di affidamento che il soggetto intende offrire al Comune e

dell'eventuale contributo massimo di gestione che il soggetto in tende richiedere al Comune e delle tariffe per l'utilizzo da parte di soggetti terzi;

- progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
- proposte e progetti migliorativi dell'impianto;
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a quelli oggetto di affidamento.

2. La valutazione delle offerte tecnica e economica avverrà a cura di apposita commissione tecnica formata dal Responsabile di Area competente, con funzioni di Presidente, dal Segretario Comunale e da un dipendente del Comune. La commissione potrà essere integrata da soggetti esterni esperti del settore.

Art. 7 - Oneri di gestione

1. Il gestore si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione e il funzionamento degli impianti e in particolare:

- le spese per le utenze ed i consumi relativi a gas, elettricità, acqua, telefono, che saranno direttamente intestate al gestore. Nel caso le utenze non possano essere intestate al gestore, lo stesso resta impegnato all'immediato rimborso all'Amministrazione Comunale delle spese relative, secondo il conteggio che sarà periodicamente redatto dall'ufficio competente, a pena di decadenza dalla concessione;
- l'obbligo di dotarsi di defibrillatore semiautomatico DAE e provvedere alla relativa manutenzione nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013 e della L.R.T. n. 22 del 08.05.2013;
- l'ottenimento ed il periodico rinnovo del patentino BLSA per tutti gli operatori, allenatori ed istruttori utilizzati;
- la pulizia dei locali;
- la sorveglianza, custodia e manutenzione ordinaria degli spazi interni e esterni all'impianto;
- gli oneri relativi al personale utilizzato;
- la minuta manutenzione delle strutture e degli impianti, nonché il ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti o di terzi;
- adeguata polizza R.C.T. per la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, al fine di dare copertura ad eventuali azioni di risarcimento danni da parte di terzi;
- il rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza e igiene sul lavoro dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e attuazioni.

2. Il gestore si impegna a mettere a disposizione del Comune l'impianto per esigenze istituzionali e manifestazioni proprie dell'Ente concedente o comunque patrocinate dall'Ente per almeno 5 volte l'anno per 20 giorni complessivi, in maniera completamente gratuita e senza che possa essere richiesto al Comune alcun indennizzo o sconto sul canone annuo.

3. Il Comune assume l'impegno di comunicare al concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria e l'inizio degli stessi con ragionevole preavviso. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del concessionario.

4. Sono a carico del gestore i lavori di minuta manutenzione consistenti in:

- interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni e esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità;
- esecuzione di piccoli lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisti di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
- gestione piccola manutenzione e riparazione delle strutture e attrezzature, impianti, e arredi presenti nella struttura;

- pulizia ordinaria e straordinaria delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e arredi, nonché delle aree a verde compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi;
 - igienizzazione degli ambienti e servizi interni e esterni alla struttura.
5. Il gestore, per la conduzione dell'impianto, può avvalersi dell'apporto integrativo di soci volontari e di personale qualificato laddove si renda necessario. Il Comune è in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità in merito al rispetto delle norme del diritto del lavoro e del pagamento delle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa che ricadono direttamente sul gestore che è inoltre direttamente responsabile del rispetto delle norme in materia di sicurezza e deve quindi provvedere a tutti gli adempimenti e compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
6. Rimane a carico del Comune la sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione interni ed esterni, previa segnalazione e richiesta di intervento da parte del gestore.

Art. 8 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od all'attività che vi si svolge.
2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore.
3. Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso.
4. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale contestualmente alla stipula della convenzione di affidamento.
5. Il gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Art. 9 - Accesso agli impianti

1. Il gestore deve assicurare garanzia di imparzialità, trasparenza e massima apertura degli impianti a tutti i cittadini.
2. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole ed istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Asciano o significativamente presenti nel territorio comunale per storia, anzianità di attività e per cultura sportiva.
3. In via sussidiaria, l'accesso agli impianti sportivi è riservato prioritariamente alle Associazioni e Società Sportive affiliate a Federazioni Sportive nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva e che partecipano regolarmente, nell'ambito dei relativi settori, all'attività agonistica o amatoriale organizzata e disciplinata dalle stesse Federazioni o Enti di Promozione, con particolare riguardo alle Società Sportive che privilegiano e svolgono attività per il settore giovanile e l'attività formativa di base.
4. In subordine e nel caso di ulteriori disponibilità potranno essere soddisfatte domande di soggetti diversi, anche extra-comunali, o di privati cittadini.
5. L'utilizzo dell'impianto da parte di un soggetto diverso dal gestore dell'impianto è subordinato all'ottenimento ed al periodico rinnovo del patentino BLSD per tutti gli operatori, allenatori ed istruttori utilizzati nello svolgimento dell'attività.

6. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Asciano, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale riservarsi la concessione degli spazi sportivi per proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.
7. Il gestore rimette al competente servizio comunale il calendario d'uso stagionale degli impianti e sue eventuali modificazioni. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore, in relazione al soddisfacimento delle richieste dei soggetti utenti ed in accordo con l'Amministrazione Comunale, che svolgerà funzione arbitrale nei casi in cui le richieste siano superiori alla capienza dell'impianto o conflittuali tra loro, o per altre ragioni controverse.

Art. 10 - Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente l'applicazione della convenzione stipulata per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data ai gestori, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente.
2. Nei periodi di sospensione nulla è dovuto né dai gestori né dal Comune.

Art. 11 - Orari e tariffe

1. Gli orari di utilizzo degli impianti da parte degli aventi diritto, per ogni anno sportivo, vengono predisposti dal gestore con obbligo di comunicazione all'Amministrazione Comunale entro il 31 agosto di ogni anno a pena di decadenza dalla concessione stessa.
2. Il gestore nel predisporre gli orari di utilizzo deve obbligatoriamente tenere conto di tutte le richieste di utilizzo pervenutegli tra il 30 giugno ed il 31 luglio di ogni anno, consentendo l'utilizzo dell'impianto, secondo un criterio di proporzionalità, a tutte le associazioni che hanno la propria sede legale all'interno del territorio comunale e che abbiano avanzato richiesta di utilizzo dell'impianto entro il suddetto periodo.
3. Il gestore è libero di accogliere o meno le richieste di utilizzo dell'impianto pervenute successivamente al 31 luglio di ogni anno.
4. Nel caso di insorgere di controversie in merito agli orari di utilizzo dell'impianto o all'interpretazione dei criteri previsti dal presente articolo, gli orari di utilizzo dell'impianto vengono predisposti ed approvati in via esclusiva dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
5. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi. Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale su proposta dei gestori tenuto conto delle indicazioni contenute nel progetto presentato dal gestore al momento dell'affidamento.
6. L'Amministrazione Comunale, a seconda della tipologia dell'impianto sportivo, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti stessi o stabilire tariffe diverse per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di portatori di handicap o al verificarsi di casi di eccezionalità.
7. Spettano al gestore tutti gli introiti derivanti da tariffe, noleggi, pubblicità, proventi vari e ingressi a manifestazioni organizzate dal gestore, compresa l'organizzazione di corsi e servizi di altra natura.

Art. 12 - Pubblicità commerciale

1. Il gestore dell'impianto sportivo ha diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno dell'impianto assegnato e nelle aree ad esso pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.
2. Detta pubblicità, in accordo con il gestore dell'impianto può essere esercitata anche dalle associazioni e società sportive che utilizzano in via continuativa l'impianto stesso.
3. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori.
4. Il gestore è responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 13 - Agibilità degli impianti – Manutenzione straordinaria – Controlli

1. L'uso dell'impianto sportivo, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.
2. Pertanto, il gestore dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle competenti autorità. Il gestore è inoltre tenuto al rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
3. Competono al Comune tutte le attività inerenti l'agibilità generale degli impianti e la conservazione della relativa documentazione, la manutenzione straordinaria, la gestione patrimoniale delle strutture e delle attrezzature, nonché la verifica tecnica, anche attraverso periodici sopralluoghi, della corretta gestione delle strutture.
4. Il Comune provvede a redigere e tenere aggiornata per ogni impianto una scheda tecnica descrittiva. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari.
5. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura. Il gestore è tenuto a fornire agli incaricati della vigilanza e controllo la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta. Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione.
6. In caso di accertate irregolarità il gestore dell'impianto deve ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore.
7. E' fatto esplicito divieto al gestore di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
8. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al gestore possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria.
9. Il Comune potrà stabilire eventuali assegnazioni di contributi a sostegno di interventi di ordine manutentivo straordinario, per eliminazione di barriere architettoniche e messa a norma degli impianti o per migliorie sugli impianti realizzate ai fini di una più efficace conduzione dell'attività sportiva. Tali interventi dovranno essere realizzati dal soggetto gestore convenzionato con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Asciano e ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

10. Nel caso di improrogabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi con somma urgenza, onde evitare danni più gravi o la chiusura dell'impianto, è fatto obbligo al gestore di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale al fine di essere sollevato da ogni responsabilità conseguente. Il Comune interverrà con la tempestività del caso provvedendo direttamente o autorizzando previa relativa assunzione di impegno di spesa, il gestore ad eseguire i lavori ritenuti indispensabili dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 14 - Gestione diretta

1. Per gli impianti sportivi per i quali, ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, consigliano una gestione diretta, il Servizio Sport del Comune provvede alle assegnazioni in uso, preferibilmente a carattere stagionale, con preferenza per Società ed Associazioni aventi sede nel Comune di Asciano e/o storicamente presenti nel Comune medesimo comunque nel rispetto dei principi espressi all'art 3, comma 1, della L.R.T. 03/01/2005 n° 6.
2. Nell'ambito della programmazione stagionale dell'utilizzo degli impianti il Servizio Sport potrà promuovere forme di coordinamento dei calendari con i soggetti richiedenti.
3. I soggetti interessati all'utilizzo dell'impianto presentano domanda al competente ufficio comunale nella quale vengono indicati la denominazione dell'associazione, il tipo di attività, il numero presumibile degli utenti, l'orario richiesto, il referente responsabile dell'uso della struttura. Ogni anno, prima dell'inizio della stagione sportiva, il Servizio Sport predispone, sentite le suddette associazioni sportive e secondo i criteri di priorità di cui al precedente art. 3, u.c., un calendario stagionale di funzionamento della struttura.
4. Tali soggetti assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare al Comune od a terzi, esonerando in tal senso il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
5. Tali soggetti assumono la responsabilità ed il carico di adempiere a quanto di seguito elencato:
 - a) le spese per il personale e le attrezzature non fisse, necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, nonché la custodia, le pulizie (personale, attrezzi e materiali di consumo)
 - b) la pulizia di tutti i locali spogliatoi e docce, da effettuarsi al termine giornaliero dell'attività medesima, la manutenzione del manto di gioco;
 - c) il versamento, all'Amministrazione Comunale della tariffa oraria per utilizzo impianto, da corrispondere a solo titolo di contribuzione per i consumi di energia elettrica, riscaldamento, spese idriche e normale usura delle attrezzature fisse in genere. La Giunta potrà stabilire tariffe d'uso stagionale a carattere ricognitivo, fino all'esonazione, quale forma di sostegno alla promozione e diffusione della pratica sportiva da parte delle associazioni locali.
 - d) la stipula di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile atta a garantire, nel periodo interessato dalle attività sportive, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile che da tale attività potesse derivare;
6. Le chiavi per l'accesso alla struttura sono consegnate (come risulta da apposito verbale) ad un unico referente responsabile indicato da ciascun soggetto utilizzatore, il quale provvede quotidianamente all'apertura, alla sorveglianza, alla chiusura ed alla pulizia dell'impianto.
7. Eventuali danni arrecati all'impianto medesimo, derivanti dal cattivo uso, si intendono a carico dei soggetti utilizzatori. Al termine di ogni stagione sportiva sarà redatto apposito verbale di restituzione al Comune della chiave di accesso.

Art. 15 - Impianti sportivi scolastici e minori

1. Gli impianti sportivi scolastici, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvato da ciascun istituto scolastico, possono essere messi a disposizione delle Società ed Associazioni Sportive, o soggetti diversi, attraverso l'affidamento della gestione dell'impianto o attraverso la gestione diretta, sempre sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 16 - Responsabilità

1. I soggetti affidatari o utilizzatori degli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.
2. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.
3. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 1 dovessero organizzare manifestazioni sportive o culturali che prevedono la presenza di pubblico sarà loro onere osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 1.
5. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno, riservandosi altresì di agire in via giudiziale per il completo risarcimento del danno subito.

Art. 17 - Revoca assegnazione e accesso agli impianti

1. La revoca degli impianti affidati in gestione o in utilizzo secondo le procedure di cui al presente Regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti.
2. Per gli impianti affidati in gestione valgono inoltre le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento per motivi di pubblico interesse senza che il Gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
4. La revoca dell'affidamento può essere inoltre disposta dall'Amministrazione Comunale per:
 - violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
 - mancato pagamento con morosità pregresse delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti;
 - ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento;
 - svolgimento di attività sportive non autorizzate;
 - sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 18 - Utilizzo degli impianti per attività a carattere straordinario e/o extra-sportivo

1. Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali o attività extra-sportive a società, associazioni, partiti politici o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Asciano, alle seguenti condizioni:
 - pagamento anticipato al gestore per gli impianti in affidamento esterno o al Comune per gli impianti a gestione diretta di una tariffa stabilita in relazione alla tipologia di manifestazione;
 - compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
 - versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dal Servizio Sport in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.

Art. 19 - Contributi per la promozione dello sport

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio comunale.
2. Il Comune, compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.
3. Per la concessione dei contributi si applica il Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici economici ad associazioni sportive.

Art. 20 - Norme di corretto utilizzo degli impianti

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 01,00 alle 08,00. Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
2. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto al Comune o al gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose.
3. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
4. Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
5. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
6. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo precedente, non può venire meno.
7. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

Art. 21 - Compartecipazione alle spese di gestione degli impianti comunali

1. La procedura di affidamento della concessione per la gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 5 del presente regolamento può prevedere un contributo di gestione a favore del concessionario.
2. Il contributo non può essere superiore alle spese presunte di gestione dell'impianto e si deve tenere conto, nella sua determinazione, degli eventuali introiti che il gestore potrà ricavare dalla gestione stessa.
3. Il gestore è obbligato a trasmettere al Comune entro il 31 maggio di ogni anno, a pena di decadenza dalla concessione, il proprio bilancio consuntivo riferito all'anno appena concluso sottoscritto dal legale rappresentante e dal quale si rilevino entrate ed uscite distinte per singole voci, compreso il dettaglio degli introiti derivanti dall'utilizzo dell'impianto da parte di terzi.

Art. 22 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano la gestione degli impianti sportivi.